



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2005 dell'anno 2026 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

tra

COMUNE DI LECCE (C.F. 80008510754), con il patrocinio delle avvocate CIULLA ELISABETTA e DE GIORGI ANNA (COMUNE LECCE) (DGRNNA68H68E506V), con elezione di domicilio in presso i difensori ai seguenti indirizzi pec: difensoreanna.degiorgi@pec.comune.lecce.it elisabetta.ciulla@pec.comune.lecce.it;

parte appellante

contro

MONTAGNA SALVATORE (C.F. 03340900756), con il patrocinio dell'avv. PRESICCE FEDERICO, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: presicce.federico@ordavvle.legalmail.it;

parte appellata

OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)

CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da verbale d'udienza del 7.7.2026, al quale si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace di Lecce, Salvatore Montagna proponeva opposizione avverso i verbali di accertamento n. VX2898, registro n. 150015/2024, e n. VX3019, registro n. 150136/2024, elevati dalla Polizia Locale del Comune di Lecce per violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S., in relazione a due rilevazioni di velocità effettuate lungo la S.C. 243, km 8+169, direzione Maglie, con applicazione della sanzione pecuniaria di euro 173,00 per ciascun verbale, oltre spese, nonché della sanzione accessoria della decurtazione di tre punti dalla patente di guida.

L'opponente deduceva, in sintesi, l'illegittimità degli accertamenti per violazione della disciplina relativa alla distanza e alla visibilità della segnaletica di preavviso, per mancanza di valida omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento, per omessa contestazione immediata e per vizi della notificazione dei verbali.

Si costituiva il Comune di Lecce, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. L'ente deduceva che le infrazioni erano state rilevate mediante misuratore di velocità a postazione fissa Project Automation K53800 Speed, dotato di certificazione di taratura e approvato con decreto ministeriale; sosteneva, inoltre, la regolarità della postazione, l'idoneità della segnaletica, la legittimità della contestazione differita e, quanto al profilo dell'omologazione, l'equipollenza sostanziale tra procedura di approvazione e procedura di omologazione.

Con sentenza n. 4828/2025, pronunciata in data 18 settembre 2025 nel procedimento R.G. n. 16212/2024, il Giudice di Pace di Lecce accoglieva l'opposizione, annullava i verbali impugnati e condannava il Comune opposto al pagamento dei compensi professionali in favore del difensore del ricorrente, liquidati in complessivi euro 350,00, di cui euro 43,00 per spese, oltre accessori di legge. Il primo giudice riteneva assorbente la censura relativa alla mancata prova dell'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'approvazione dello strumento non è giuridicamente equipollente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, C.d.S.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Lecce con atto di citazione notificato in data 13 marzo 2026, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata e, nel merito, la riforma integrale della sentenza, con declaratoria di legittimità dei verbali n. VX2898 e n. VX3019 e condanna dell'appellato alle spese del doppio grado. A sostegno del gravame l'appellante deduceva, con un primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 45, comma 6, C.d.S. e dell'art. 192 del regolamento di esecuzione, sostenendo l'identità sostanziale tra le procedure di approvazione e di omologazione; con un secondo motivo, denunciava la violazione e falsa interpretazione degli artt. 142 e 201, comma 1-bis, lett. g-bis, C.d.S., assumendo che il quadro normativo, anche alla luce di successivi interventi legislativi e della prassi ministeriale, consentirebbe l'utilizzo di apparecchiature approvate ai fini dell'accertamento automatico delle violazioni dei limiti di velocità.

Si costituiva Salvatore Montagna, eccependo in via preliminare

l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per tardività, sul rilievo che la sentenza impugnata era stata notificata dall'appellato al Comune di Lecce in data 22 settembre 2025 e che il termine breve di impugnazione era pertanto spirato il 22 ottobre 2025. Nel merito, l'appellato chiedeva comunque il rigetto del gravame, sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado e ribadendo la necessità dell'omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento; chiedeva altresì la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e la rifusione delle spese di lite.

All'udienza del 7.7.2026 parte appellante ha precisato le conclusioni chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello con compensazione delle spese di lite.

L'appello è inammissibile perché tardivamente proposto.

Dalla documentazione prodotta dall'appellato risulta che la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 4828/2025 è stata notificata al Comune di Lecce in data 22 settembre 2025. Tale notificazione era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., pari, per l'appello, a trenta giorni. Ne consegue che il termine per proporre impugnazione scadeva il 22 ottobre 2025.

L'impugnazione è stata invece introdotta dal Comune di Lecce con atto di citazione notificato all'appellato soltanto in data 13 marzo 2026, e dunque ben oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza. La circostanza che l'appello sia stato introdotto con citazione, anziché con ricorso, non vale a differire il momento di proposizione dell'impugnazione né a sanare la decadenza già maturata, dovendosi comunque avere riguardo, nel caso di specie, alla data in cui l'atto di gravame è stato portato a conoscenza della controparte, pacificamente successiva alla scadenza del termine breve.

Va altresì rilevato che, essendo il presente giudizio stato introdotto con atto di citazione, esso non è stato trattato secondo il rito del lavoro, ma è stato trattenuto in decisione ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies, comma 3, c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti processuali.

Per tali ragioni l'appello deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito. Quanto all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, deve rilevarsi che parte appellante non vi ha insistito in udienza; in ogni caso, la relativa richiesta deve ritenersi assorbita dalla decisione definitiva assunta all'esito della prima udienza.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Tenuto conto del valore della

controversia, della natura della decisione, definita in rito, e dell'attività difensiva concretamente svolta, i compensi devono essere liquidati mediante applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, non essendovi stata attività riconducibile a tale fase.

Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pur dovendosi dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, il comportamento processuale dell'appellante, valutato nel suo complesso, non consente di ravvisare mala fede o colpa grave, anche avuto riguardo alla condotta collaborativa tenuta nel corso del giudizio.

Deve infine darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna il Comune di Lecce alla rifusione, in favore di Salvatore Montagna, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 232,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con esclusione della fase istruttoria;
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Lecce, in data 07/07/2026.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44